

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

1. PREMESSA

Con il presente Disciplinare vengono definiti i requisiti, le condizioni e le modalità produttive che le imprese devono obbligatoriamente rispettare per poter aderire alla Rete e, quindi, per poter utilizzare il Marchio collettivo “MADE IN NORTHERN ITALY” e il/i Certificato/i di origine regionale esclusiva, nella propria attività e per marcare i propri prodotti.

2. GLOSSARIO

Ai fini del presente Disciplinare, si definisce il seguente glossario:

- Prodotto: per prodotto si devono intendere sia i prodotti finiti ma anche i semilavorati, i manufatti, i componenti e gli accessori utilizzati nel processo produttivo.
- Materia prima: per materia prima si intendono il materiale o le sostanze, anche di origine naturale, utilizzati nel processo produttivo.
- Servizi di Lavorazione (artigianale o industriale): per servizi di lavorazione si intendono le attività con cui un'impresa utilizzando i propri fattori produttivi e la propria organizzazione aziendale (di qualsiasi dimensione) effettua una o più fasi del ciclo produttivo per la realizzazione del prodotto finale di un'altra impresa.
- Processo/ciclo produttivo: per processo/ciclo produttivo si intende il procedimento tecnico necessario per la realizzazione di un determinato prodotto finale destinato al mercato; consiste, quindi, in una serie sequenziale di operazioni che permettono la lavorazione e la trasformazione di più fattori di produzione (input) al fine di ottenere un prodotto finale (output).

3. REQUISITI, CONDIZIONI E MODALITA' PRODUTTIVE OBBLIGATORIE

Per poter aderire alla Rete d'impresе, ogni azienda deve rispettare scrupolosamente i requisiti, le condizioni e le modalità produttive di seguito esplicate.

Si premette e precisa che il prodotto commercializzato con il marchio collettivo potrà essere stato ideato e progettato in qualsiasi area geografica.

- A) LE IMPRESE CHE EFFETTUANO SOLO SERVIZI DI LAVORAZIONE INDUSTRIALE E ARTIGIANALE PER CONTO TERZI e che, pertanto, non fabbricano prodotti propri, potranno utilizzare il marchio collettivo solo ed esclusivamente se potranno dimostrare di effettuare l'intero processo di lavorazione all'interno di stabilimenti situati in una o più Regioni dell'Italia settentrionale.**
- B) LE IMPRESE CHE FABBRICANO PRODOTTI PROPRI NELLE REGIONI DEL NORD ITALIA, possono anche esternalizzare una o più fasi del proprio processo produttivo nel rispetto dei seguenti criteri e limiti:**
 - a) La maggior parte del processo produttivo deve comunque avvenire internamente all'impresa (criterio della prevalenza).
Per determinare la percentuale di “prevalenza” (ovvero >50%) si dovranno raffrontare i costi sostenuti per i “fattori produttivi interni” con i costi sostenuti per i “servizi di lavorazione

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

esternalizzati” a imprese terze.

Ai fini della determinazione della suddetta percentuale, si devono considerare i costi sostenuti dall’impresa nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di adesione; se la produzione è iniziata da meno di un anno, si dovrà considerare tale minore periodo.

Nello specifico, si dovranno considerare quali fattori produttivi interni gli acquisti di materie prime e di prodotti utilizzati nel ciclo produttivo, le prestazioni di servizi afferenti alla produzione (es. manutenzioni e utenze) , il costo del personale, gli ammortamenti e il costo per godimento beni di terzi; vengono specificatamente esclusi i costi per servizi generali (es. amministratori, assicurazioni, provvigioni, consulenze, spese di rappresentanza, spese di trasporto, ecc.), gli oneri diversi di gestione, gli accantonamenti, gli oneri finanziari e gli oneri straordinari.

- b) Le imprese terze a cui viene esternalizzata una o più fasi del processo produttivo dovranno comunque avere la propria sede ed operare esclusivamente nelle regioni dell’Italia settentrionale.

C) LE IMPRESE CHE FABBRICANO PRODOTTI PROPRI NELLE REGIONI DEL NORD ITALIA, nel rispetto dei requisiti previsti nel paragrafo precedente, possono anche utilizzare all’interno del proprio processo produttivo materie prime o prodotti, accessori, semilavorati, componentistica, ecc., provenienti da altre aree geografiche purché nel rispetto dei seguenti criteri e limiti:

- a) *Se il prodotto non è assolutamente reperibile nelle Regioni dell’Italia settentrionale in quanto ivi non fabbricato ovvero se la materia prima non è assolutamente presente in dette Regioni (es: cacao) anche temporaneamente per cause non imputabili al produttore (ad esempio per calamità naturali), l’azienda aderente potrà approvvigionarsi dei prodotti e/o materie prime necessarie al proprio ciclo produttivo anche al di fuori delle Regioni *senza limite alcuno* a condizione che si impegni, qualora il prodotto e/o materia prima divenga successivamente disponibile, ad approvvigionarsi in una delle predette Regione con i criteri di cui al punto successivo.*
- b) *Se il prodotto e/o materia prima è disponibile anche in una delle Regioni del Nord Italia, l’azienda aderente può comunque rifornirsi al di fuori di detta area geografica ma il costo diretto di acquisto per tale/i materia/e prima/e dovrà essere “non prevalente” (< 50%) rispetto al totale dei costi diretti di acquisto delle materie prime utilizzate per la realizzazione del prodotto finito.*

Per la determinazione del costo diretto di acquisto di ogni singola materia prima, si dovrà considerare il “costo medio” sostenuto dall’impresa nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di adesione, calcolato utilizzando il metodo della “media aritmetica”; se la produzione è iniziata da meno di un anno, si dovrà considerare tale minore periodo.

Si precisa che sono esclusi dal conteggio della percentuale di “non prevalenza” tutti gli altri costi diretti ed indiretti sostenuti per la gestione aziendale (es. servizi, ammortamenti, affitti, costo del personale, costo per imballaggi, ecc.).

Possono essere escluse, inoltre, dal calcolo le materie ausiliarie che rivestono un’importanza secondaria (es. viti e bulloni).

Non dovranno essere considerati nel conteggio della percentuale neppure i costi per l’acquisto di prodotti e/o materie prime assolutamente non reperibili nelle Regioni, di cui al punto precedente a).

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

Per il settore agroalimentare, in alternativa al metodo di calcolo sopraindicato, ai fini di determinare la “percentuale di non prevalenza” (<50%), si potrà considerare il “peso” delle diverse materie prime o prodotti utilizzati per realizzare il prodotto finito destinato alla commercializzazione; possono essere esclusi dal calcolo i prodotti naturali, le materie prime, nonché microrganismi, additivi e coadiuvanti il cui peso è irrilevante (<1%) per il calcolo della non prevalenza ed in ogni caso il peso dell’acqua.

Le imprese sono tenute a comunicare, con tempestività e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni, all’Organo di Gestione eventuali variazioni nei propri processi produttivi tali da far perdere ai prodotti e servizi di lavorazione offerti i requisiti necessari per l’utilizzo del marchio collettivo e del/i Certificato/i di origine regionale esclusiva.

4. ESEMPI DI CONTEGGI DEL “CRITERIO DELLA PREVALENZA”

Al fine di meglio comprendere il suddetto “criterio di prevalenza”, si riportano di seguito alcuni casi esemplificativi ma non esaustivi di conteggi delle percentuali.

Esempio: rispetto del criterio prevalenza nell’ “esternalizzazione” di fasi produttive

- Costo acquisto di materia prima (nel Nord Italia) = 500
- Costo del personale impiegato = 700
- Costo annuale beni ammortizzabili utilizzati = 200
- Energia elettrica = 25
- Costo di trasporto = 50 (non si considera)
- Costo consulenze = 60 (non si considera)

Totale Costi dei fattori produttivi interni = 1.425 (500+700+200+25)

Costi sostenuti per i servizi di lavorazione esternalizzati = 1.000

⇒ Totale costo di produzione da considerare = 2.425, di cui costi sostenuti nel Processo produttivo interno 1.425

- Criterio della prevalenza rispettato ($1.425 / 2.425 = 58,7\%$) => l’azienda potrà aderire alla Rete ed essere certificata

Esempio: rispetto del criterio di prevalenza per acquisto materie prime nel Nord Italia

- Costo medio acquisto di materia prima (nel Nord Italia) = 500
- Costo medio acquisto di componente (da paese terzo) = 500
- Costo medio acquisto bene accessorio (nel Nord Italia) = 700

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

- Costo medio acquisto di materia prima (da paese terzo e NON presente in Nord Italia) = 1500 (non si considera)
- ⇒ Totale costi diretti materie prime = 1.700 (500+500+700), di cui costi per materiali provenienti dal Nord Italia 1.200 (500+700)
- Criterio della prevalenza rispettato ($1.200 / 1.700 = 70\%$) ⇒ l'azienda potrà aderire alla Rete ed essere certificata

Esempio: mancato rispetto del criterio di prevalenza per acquisto materie prime nel Nord Italia

- Costo medio acquisto di materia prima (nel Nord Italia) = 300
- Costo medio acquisto di materia prima (da paese terzo) = 200
- Costo medio acquisto di componente (da paese terzo) = 1000
- Costo medio acquisto bene accessorio (nel Nord Italia) = 700
- ⇒ Totale costi diretti materie prime = 2.200 (300+200+1000+700), di cui costi per materiali provenienti dal Nord Italia 1.000 (300+700)
- Criterio della prevalenza NON rispettato ($1.000 / 2.200 = 45,4\%$) ⇒ l'azienda non potrà aderire alla Rete e non potrà essere certificata

5. CONTROLLI

Le imprese aderenti potranno essere assoggettate a controlli per verificare il rispetto dei requisiti, condizioni e modalità produttive previste dal presente Disciplinare.

I controlli saranno effettuati dall'Organo di Gestione e/o dal Direttore Generale e/o dal personale tecnico incaricato, con le modalità previste dall'art. 5.1 lett. i) del Contratto di Rete.

Al termine di ogni controllo verrà redatto un Rapporto contenente le evidenze rilevate che sarà positivo solo qualora l'impresa rispetti in toto le prescrizioni del presente Disciplinare.

Il Rapporto potrà invece contenere richieste di azioni correttive, a cura e spese dell'azienda aderente, qualora siano state riscontrate non conformità, ritenute comunque sanabili, nelle modalità produttive previste dal presente Disciplinare.

In tal caso l'Organo di Gestione redigerà una Richiesta di Azione Correttiva da inviarsi via PEC all'impresa, la quale avrà tempo al massimo 30 giorni per adeguarsi alle richieste.

In caso contrario, ovvero se l'impresa non avrà posto in essere le prescrizioni specificamente indicate per correggere le modalità produttive non conformi al presente Disciplinare, l'Organo di Gestione provvederà ad emettere formale diffida all'uso del Marchio e del/i Certificato/i di origine regionale esclusiva e potrà esercitare nei confronti dell'impresa la risoluzione del contratto di Rete ai sensi dell'art. 18 dell'atto costitutivo.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

Anche qualora il Rapporto sia negativo perché durante il controllo siano state riscontrate non conformità, reputate non sanabili, nelle modalità produttive previste dal presente Disciplinare, l'Organo di Gestione provvederà ad emettere formale diffida all'uso del Marchio e del/i Certificato/i di origine regionale esclusiva e potrà esercitare nei confronti dell'impresa la risoluzione del contratto di Rete ai sensi dell'art. 18 dell'atto costitutivo.

6. SANZIONI

Le aziende aderenti che non rispettino le norme del presente Disciplinare e le deliberazioni dell'Organo di Gestione saranno inibite all'uso del Marchio e del/i Certificato/i di origine regionale esclusiva con formale diffida all'uso da comunicarsi via PEC all'azienda da parte dell'Organo di Gestione che potrà esercitare nei confronti dell'impresa la risoluzione del contratto di Rete ai sensi dell'art. 18 dell'atto costitutivo.

L'Organo di Gestione delibererà in tale senso, dandone comunicazione all'impresa inadempiente entro 15 giorni dalla delibera e con possibilità di applicare una sanzione a titolo di penale pari ad euro 10.000, fatti salvi i maggiori danni causati da illecito o non corretto uso del Marchio.